



anno V, n. 2, 2015

data di pubblicazione: 1° luglio 2015

Osservatorio sulla normativa

## Le misure di contrasto al terrorismo internazionale: contenuti e novità

di Luca Di Majo \*

Il 15 aprile 2105 è stato convertito nella l. n. 43/2105, con voto di fiducia al Senato, il d.l. n. 7/2015 del 18 febbraio recante «Misure urgenti per il contrasto del terrorismo, anche di matrice internazionale[...]».

La strage alla redazione di *Charlie Hebdo* e – anche se successivo al d.l. – l’attacco al museo del Bardo di Tunisi hanno creato il contesto tale da giustificare la necessità e l’urgenza di assicurare misure più efficaci finalizzate alla prevenzione, al contrasto e alla repressione del terrorismo anche internazionale. Le modifiche approvate vanno ad incidere sul codice penale, di rito e su diverse leggi di settore, introducendo nuove condotte e alcuni reati, monitorando gli scambi di informazioni telematiche ed informatiche e rafforzando gli strumenti di prevenzione personale nei confronti di “sospetti terroristi”.

Il codice penale già punisce chi costituisce o finanzia associazioni con finalità di terrorismo ed eversione anche internazionale (art. 270-*bis* c.p.) o

\* Dottore di ricerca in Diritto costituzionale nell’Università di Bologna.



anno V, n. 2, 2015

data di pubblicazione: 1° luglio 2015

Osservatorio sulla normativa

recluta persone per il compimento di atti eversivi contro la personalità dello Stato italiano o estero (art. 240-*quater* c.p.). Rispetto a quanto già previsto, la legge di conversione introduce ulteriori fattispecie: è punito con pene da 5 a 8 anni di reclusione chiunque viene arruolato nelle organizzazioni internazionali di terrorismo (i cd. *foreign fighters*) e chi supporta indirettamente, anche attraverso finanziamenti, propagande o organizzazione di viaggi, attività di terrorismo; chi, invece, opera "autonomamente" (i cd. *lupi solitari*) e acquisisce istruzioni e informazioni per il compimento di una serie di condotte dirette a distruggere le strutture politiche, economiche e sociali fondamentali di un Paese, è punito con la reclusione da 5 a 10 anni, aumentata se esse sono poste in essere attraverso l'uso di strumenti informatici o telematici.

In sede di conversione è stata inserita un'ulteriore disposizione che comporta la pena accessoria della perdita della potestà genitoriale qualora nella fattispecie concreta sia coinvolto un minore.

Il *web* diventa la chiave di volta dell'attività di prevenzione, che si sostanzia in pene più severe nei casi di istigazione a commettere delitti non colposi contro la personalità dello Stato o apologia di terrorismo; a tal proposito, il Servizio di Polizia postale e delle comunicazioni – previsto dal decreto interministeriale del 19 gennaio 1999 – salvi gli atti riservati all'autorità giudiziaria, istituisce, detiene e «aggiorna costantemente» una *black list* dei siti internet utilizzati come mezzi di diffusioni di notizie finalizzate ad alimentare attività di terrorismo anche internazionale, previa segnalazione degli organi di polizia giudiziaria di cui all'art. 7-*bis*, c. 2, d.l. n. 144/2005. È riconosciuto uno speciale potere al Pubblico ministero di ordinare ai fornitori di servizi informatici e telematici di oscurare e rimuovere esclusivamente i contenuti illeciti dei siti che esercitano attività di proselitismo, divulgazione e apologia di terrorismo entro e non oltre le 48 ore dalla notifica del decreto (motivato nella sussistenza di concreti sospetti di attività di *cyberterrorismo*).



anno V, n. 2, 2015

data di pubblicazione: 1° luglio 2015

*Osservatorio sulla normativa*

Particolare attenzione è rivolta alla custodia e all'uso di sostanze esplosive: vengono, infatti, introdotti gli articoli 678-bis e 679-bis nel codice penale. Il primo punisce con l'arresto (18 mesi) e con l'ammenda (€ 1000) chi «introduce nel territorio dello Stato, detiene, usa o mette a disposizione di privati» esplosivi e/o precursori vietati dall'allegato I del Reg. UE n. 98/2013. La seconda disposizione prevede la medesima sanzione per chi non denuncia furti e/o sparizioni degli stessi elementi, ovvero nei confronti di chi omette di segnalare operazioni sospette di commercio che riguardano materie prime e miscele utilizzate per fabbricare esplosivi. A tal fine, la legge di conversione ha previsto, per i soggetti esercenti fabbriche, dispositivi e rivendite di materiale esplosivo di cui agli artt. 35 e 55 del Testo unico sulle leggi di pubblica sicurezza, di comunicare le informazioni relative ad attività di commercio e detenzione di armi; in particolare, le imprese devono dotarsi obbligatoriamente di un sistema di raccolta, identificazione e tracciabilità dei dati relativi all'intero ciclo di fabbricazione di esplosivi, con l'obbligo di aggiornamento periodico di tale sistema. Vengono, poi, inasprite autorizzazioni e adempimenti per chi detiene armi da fuoco, salvo specifiche esclusioni.

Appaiono funzionali a rafforzare le misure di prevenzione le modifiche apportate al d.lgs. n. 159/2011 (cd. Codice antimafia), per cui il questore dispone e comunica il «temporaneo ritiro del passaporto e la sospensione della validità» (art. 9, c. 2-bis) al Procuratore della Repubblica che ha 48 ore di tempo per chiedere l'emissione del decreto di convalida al Presidente del Tribunale del luogo in cui il sospettato dimora abitualmente il quale decide, entro le successive 48 ore, se convalidare o meno la richiesta. Ai Prefetti, invece, vengono riconosciuti poteri penetranti in materia di espulsione di stranieri e nei confronti di chi si prepara a prendere parte a conflitti anche in territori esteri.

Per il coordinamento delle indagini, diverse modifiche al d.lgs. n.



anno V, n. 2, 2015

data di pubblicazione: 1° luglio 2015

Osservatorio sulla normativa

159/2011 attribuiscono al Procuratore nazionale antimafia funzioni particolarmente incisive in materia di terrorismo (art. 9) e istituiscono la Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo (art. 10) costituita da tre magistrati titolari (di cui uno con funzione di Procuratore nazionale) e 3 sostituti scelti tra coloro che hanno trattato per almeno dieci anni – in qualità di Pubblici ministeri – procedimenti in materia di criminalità organizzata e terrorismo (art. 10, c. 3).

Le attività di prevenzione sono in parte incluse anche nelle disposizioni che rifinanziano la spesa per le missioni internazionali delle Forze armate e di coalizione nell'area balcanica, asiatica, africana e nei paesi in cui sono in corso processi di pace e di stabilizzazione governativa. Non meno significativo il potenziamento quantitativo di unità (da 3 a 5mila) e di spesa per la vigilanza e il controllo dei siti sensibili, il monitoraggio della cd. "Terra dei fuochi", dell'EXPO e per il potenziamento dei dispositivi aeronavali di sorveglianza e sicurezza nel Mediterraneo.

Si interviene anche sulla disciplina del trattamento dei dati personali inserendo una deroga all'ordinario regime: le informazioni confluiscono nel Centro elaborazione dati del Dipartimento della pubblica sicurezza e vengono utilizzate da organi di pubblica sicurezza ovvero da soggetti pubblici equiparati per legge o regolamento nei soli casi di attività di prevenzione e finalità di ordine pubblico; l'integrale sostituzione dell'art. 53, d.lgs. n. 196/2003 introduce una disciplina speciale per il trattamento dei dati personali individuati – per rinvio al Codice *privacy* – dalle lettere *a)* e *b)*, art. 7 d.l. n. 7/2015, che sono soggetti al trattamento non occasionale per mezzo di strumenti elettronici da parte dei rispettivi titolari, da indicarsi con decreto del Ministero dell'Interno attraverso l'all. C) al Codice per la protezione dei dati personali. Altrettanto rilevanti le misure in materia di *data retention*, previste all'articolo 4-bis che pure incidono in materia di tutela dei dati personali.



anno V, n. 2, 2015

data di pubblicazione: 1° luglio 2015

*Osservatorio sulla normativa*

Il legislatore, infine, si è preoccupato di mettere in guardia i cittadini dall'intraprendere viaggi nei Paesi ad alto rischio di terrorismo, inserendo nella legge di conversione n. 43/2015 l'art. 19-*bis* che introduce una piattaforma informativa *on-line* finalizzata a indicare comportamenti volti a ridurre i rischi, sottolineando che ricade nella responsabilità individuale del singolo la scelta di intraprendere o di organizzare viaggi in aree indicate dal Ministero degli affari esteri.